



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 310/FLP2009

Roma, 13 febbraio 2009

NOTIZIARIO N° 9

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

USO DEI VIDEOTERMINALI Le norme contenute nel DLvo 81/2008

La **FLP** informa che, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al TITOLO VII, articoli da 172 a 179, prevede norme a tutela della salute dei lavoratori che operano con “*Attrezzature munite di videotermini*”.

In sintesi:

- a) **I lavoratori che utilizzino un'attrezzatura munita di videotermini per almeno venti ore settimanali, hanno diritto a particolari cautele**, in ordine ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- b) **Hanno altresì diritto** ad una interruzione dell'attività' mediante pause ovvero cambiamento di attività', ed in particolare ad **una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti** di applicazione continuativa al videoterminale.
- c) **La pausa** e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.
- d) **I suddetti lavoratori devono altresì essere sottoposti a costante sorveglianza sanitaria**, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Si riportano, le norme di richiamate e previste dal DLvo 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore dal 15 maggio 2008.

L'UFFICIO STAMPA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali

Capo I Disposizioni generali

Art. 172. Campo di applicazione

1. **Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.**
2. **Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:**
 - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
 - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
 - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
 - e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173. Definizioni

1. **Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:**

- a) **videoterminale:** uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) **posto di lavoro:** l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) **lavoratore:** il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, **all'atto della valutazione del rischio** di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. **Il datore di lavoro adotta le misure appropriate** per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. **Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro** di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175.

Svolgimento quotidiano del lavoro

1. **Il lavoratore, ha diritto** ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla **contrattazione collettiva anche aziendale**.
3. **In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti** di applicazione continuativa al videoterminale.
4. **Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale** ove il medico competente ne evidenzia la necessità.
5. **E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.**
6. **Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico**, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. **La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e**, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176.

Sorveglianza sanitaria

1. **I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 **i lavoratori vengono classificati** ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. **Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni** e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantunesimo anno di età; **quinquennale** negli altri casi.
4. **Per i casi di inidoneità temporanea** il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.



5. **Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta**, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).

6. **Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva**, in funzione dell'attivita' svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177. Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), **il datore di lavoro:**

- a) **fornisce ai lavoratori informazioni**, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
 - 2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
- b) **assicura ai lavoratori una formazione adeguata** in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Capo III Sanzioni

Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. **Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:**

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

Art. 179. Sanzioni a carico del preposto

1. **Il preposto e' punito** nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
- b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).